

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE  
SEZIONE CIVILE**

Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. omissis e vertente tra

**DEBITORE PRINCIPALE  
FIDEIUSSORE**

**OPPONENTI**

**E**

**BANCA**

**OPPOSTA**

**OGGETTO:** opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avverso precetto – mutuo fondiario.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

1. Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione ritualmente notificato, debitore principale e fideiussore hanno convenuto in giudizio la Banca, domandando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, di dichiarare la nullità del precetto opposto, notificato alla società debitrice principale e al fideiussore, in data 3.11.2016, per l'importo di euro 1.043.373,47, oltre interessi, spese ed ulteriori accessori, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato tra la società opponente e il detto Istituto di credito, a rogito notaio dott. omissis, per la mancata indicazione in precetto della data di apposizione della formula esecutiva e per l'omessa notifica del titolo esecutivo; di accertare la gratuità del detto contratto, in forza dell'art. 1815, comma 2, c.c. e dell'art. 117 T.U.B., stante la nullità delle clausole relative agli interessi, recanti misura superiore al tasso soglia dell'usura, con dichiarazione che gli opposenti sono tenuti alla restituzione del solo capitale; di accertare la violazione da parte della Banca degli obblighi di trasparenza e correttezza, stante la vessatorietà delle clausole; di condannare l'opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dal giorno della stipulazione del contratto al saldo effettivo, se in mala fede, o, in subordine, dal giorno della legale o giudiziale del debito in linea capitale ancora dovuto dagli opposenti, con le somme indebitamente percepite dalla Banca a titolo di interessi usurari; di condannare la Banca al risarcimento del danno subito dagli opposenti nell'ammontare che sarà determinato in corso di giudizio, anche in via equitativa; di accertare la liberazione del fideiussore per violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c.; di dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per simulazione, in quanto finalizzato a conseguire un fine diverso rispetto a quello tipico del contratto concluso.

A tal fine hanno dedotto quali motivi di opposizione 1) la nullità del precetto in quanto privo dell'indicazione dell'apposizione della formula esecutiva e della relativa data, nonché notificato senza che vi fosse allegato il contratto di mutuo munito di formula esecutiva, in mancanza inoltre della menzione della normativa di riferimento per l'eventuale esonero dalla

*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

notificazione del titolo spedito in forma esecutiva, ciò che implica altresì il difetto di legittimazione della Banca ad agire esecutivamente nei confronti degli odierni oppositori; 2) l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo e la violazione degli obblighi di trasparenza bancaria e correttezza, poiché mancava nel detto contratto l'indicazione specifica e immediatamente comprensibile dei tassi di interesse corrispettivi e di quelli di mora effettivamente applicati, il titolo riportava infatti diversi tassi di interesse senza che potesse comprendersi a quale si facesse riferimento per la concreta regolazione del rapporto; riportava inoltre, in modo generico, indeterminato e di non facile disponibilità ulteriori oneri a carico della società mutuataria, sicché era violato l'art. 1346 sulla determinatezza dell'oggetto del contratto e l'art. 1284 c.c. che prevede la forma scritta degli interessi ultralegali; in ciò anche la violazione dell'obbligo informativo posto a carico della Banca; 3) la gratuità del mutuo, determinata dalla nullità parziale del contratto in riferimento alle clausole che recavano interessi corrispettivi e moratori (questi ultimi pattuiti come sommatoria tra il tasso di mora e quello corrispettivo), in considerazione del tasso effettivo globale annuo concretamente convenuto nel mutuo, su cui incidevano i tassi moratori (stando alla lettera dell'art. 1 l. 108/1996 e alla sua interpretazione autentica con l'art. 1 d.l. 394/2000, conv. in l. 24/2001, per come applicate da alcuna giurisprudenza di legittimità e merito, irrilevante invece il parametro del TEG medio per i moratori, comunque valicato nella specie), notevolmente eccedente le soglie di usura, con l'effetto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c., della non debenza di alcun tipo di interesse; la Banca incorreva, inoltre, in vari periodi, in usura soggettiva, poiché, oltre che praticare un tasso sproporzionato, profittava anche delle difficoltà economiche e finanziarie della società, accedendo ai dati sulla situazione sociale mediante i propri privilegiati canali informativi; 4) la violazione dell'art. 117, commi 4 e 6, T.U.B., in quanto l'I.S.C. indicato in contratto non corrispondeva a quello effettivamente praticato, determinando la nullità della relativa clausola e la conseguente sostituzione del tasso contrattuale con quello riportato al comma 7 dell'art. 117; 5) la illiceità dell'anatocismo nel contratto di mutuo, generato dal distortivo meccanismo di calcolo del dovuto sotteso all'ammortamento alla francese; 6) la sussistenza di un danno emergente ristorabile nella corresponsione alla Banca di somme non dovute e illegittimamente incassate, nonché, in ragione del comportamento adottato dalla Banca di omettere l'indicazione dei reali costi del mutuo, di un lucro cessante e di un danno non patrimoniale, essendosi trovata la società nell'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni su di essa gravanti, con conseguente stato di ansia e ripercussioni sulla vita quotidiana; 7) la nullità della fideiussione e la liberazione del garante ex art. 1956 c.c., l'abuso del diritto per aver preteso, in aggiunta alla garanzia ipotecaria su immobili per un valore di euro 2.000.000,00, una ulteriore garanzia personale del medesimo importo onde concedere le somme mutate; d'altronde si inferisce per analogia dagli artt. 2875 e 2876 c.c. la regola della proporzione tra la garanzia e la cautela riconosciuta; inoltre l'accessorietà della garanzia implica che l'obbligazione del fideiussore non può eccedere quanto dovuto dall'obbligato principale né può essere prestata a condizioni più onerose; nonostante la clausola di dispensa della Banca dall'onere di conseguire l'autorizzazione del fideiussore per la concessione di nuovo credito, va esclusa l'operatività della garanzia se la Banca, in contrasto con il principio di buona fede, concede nuovo credito nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale; infine la fideiussione rilasciata dopo aver garantito il credito con ipoteca è un negozio simulato, dissimulante il reale intento del creditore di essere ulteriormente garantito da terzi, munendosi di maggiore consistenza patrimoniale aggredibile; 8) la contestazione delle somme richieste dalla Banca in precetto (ossia l'importo di euro 835.670,76 per capitale residuo alla data di risoluzione del contratto del 16.03.2016, di euro 7.885,07 per rateo interessi dal 30.09.2015 al 16.03.2016 e di euro 33.426,83 per compenso connesso alla risoluzione contrattuale), atteso che la Banca non aveva mai comunicato la decadenza dal beneficio del termine, non potendo vantare pertanto la restituzione di somme da capitale residuo dopo la risoluzione contrattuale.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

PRECETTO: la mancata menzione della spedizione dell'atto notarile costituente titolo in forma esecutiva è irrilevante

*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

Ha resistito in giudizio la Banca chiedendo, respinta in via preliminare l'istanza di sospensione, di dichiarare, nel merito, inammissibile l'opposizione spiegata da fideiussore in quanto obbligato in forza di contratto autonomo di garanzia; in ogni caso, di respingere l'opposizione spiegata dalla debitore principale e fideiussore poiché non provata in fatto ed infondata in diritto.

A conforto l'Istituto opposto ha evidenziato, in fatto, che: il contratto di mutuo prevedeva l'erogazione dell'importo di euro 1.000.000,00 da rimborsare entro il 30.09.2021 in 30 rate semestrali con scadenza 31 marzo e 30 settembre, per la prima rata al tasso fisso del 5,45%, per le successive al saggio variabile determinato sulla base del tasso Euribor a 6 mesi, a 365 giorni, maggiorato della misura fissa di 1,80 punti percentuali, con I.S.C. indicato in contratto pari a 5,6040% ed interessi di mora a decorrere dalla scadenza della rata e fino al pagamento, nella misura del TEGM trimestrale maggiorato del 48%, con arrotondamento ai 5 centesimi inferiori; la Banca in adesione all'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, prorogava la scadenza del mutuo al 30.09.2022 e poi, con scrittura del 5.01.2012, rinegoziava il finanziamento prevedendo la restituzione del residuo importo dovuto, pari ad euro 926.945,03, in 40 rate semestrali dal 31.03.2012 al 30.09.2031, ai medesimi costi dell'originario mutuo. L'opposta ha poi eccepito, in diritto, che: 1) ai sensi dell'art. 7 lett. b) del contratto, l'obbligo del garante trovava titolo in un contratto autonomo di garanzia, pertanto non era seriamente contestabile che il FIDEIUSSORE fosse obbligato verso la Banca; 2) non è provata la domanda di simulazione della garanzia prestata e del relativo onere è gravata la parte che l'ha elevata; infondata è la doglianza relativa alla sproporzione tra importo finanziato e garanzie rilasciate, l'ipoteca è conforme agli artt. 2872 c.c. e 39, comma 5, T.U.B., e non esiste nell'ordinamento norma che consenta al garante personale di ridurre o liberarsi dalla garanzia prestata; 3) valido ed efficace è il precetto opposto, atteso che non vige legge che imponga la notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto, tanto meno nell'ipotesi di specie in cui, ai sensi dell'art. 41 T.U.B., è escluso l'obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo; il precetto descrive compiutamente il titolo esecutivo della Banca; inoltre il contratto di mutuo reca in calce la formula esecutiva apposta dal notaio; la data di notifica del titolo esecutivo, l'indicazione della formula esecutiva e/o della data di sua apposizione non integrano ipotesi di nullità del precetto; in ogni caso, la notifica dell'opposizione ha colmato gli eventuali vizi o omissioni contenutistiche del precetto, sicché la nullità lamentata da controparte dovrebbe ritenersi, al più, sanata; 4) manifestamente infondata è l'opposizione, stante la contraddittorietà delle difese spiegate, ove si lamenta l'indeterminatezza del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c., la usurarietà dei tassi e la mancanza di forma scritta delle condizioni economiche; la carenza di prova delle doglianze elevate, nella citazione non si fa, infatti, specifica menzione a importi non dovuti, date di addebiti illegittimi, costi non pattuiti, tassi soglia violati; 5) generica e indimostrata è la censura relativa alla violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, inoltre dall'art. 1 del contratto si evince che le parti convenivano il finanziamento in base alla situazione giuridica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e tecnica della società mutuataria, per come risultante dalle dichiarazioni fatte e dagli elementi dalla società fornite, e, in base all'art. 3, la mutuataria e il garante dichiaravano di conoscere i patti regolanti il mutuo, infine gli artt. 4 e 6 riportavano le condizioni economiche, l'8 menzionava l'indennizzo in caso di risoluzione e il 9 riportava la misura dell'indicatore sintetico di costo, sicché il documento contrattuale nonché la rinegoziazione del mutuo recavano tutte le informazioni prescritte dalla legge; 6) si presenta determinato l'oggetto del contratto in conformità agli artt. 1346 c.c., le sintetizzate condizioni contrattuali erano, infatti, chiare e di immediata applicazione, e comprensibili si presentavano anche le condizioni riportate nell'atto di rinegoziazione del mutuo, tutte erano redatte per iscritto in ossequio all'art. 117 T.U.B.; 7) le condizioni economiche del mutuo erano conformi alla legge 108/1996, in considerazione, in primo luogo, della omessa deduzione specifica del diverso tasso che sarebbe stato applicato dalla Banca in violazione della legge antiusura e della data di perpetrato del detto illecito, nonché della omessa produzione dei decreti trimestrali

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

PRECETTO: la mancata menzione della spedizione dell'atto notarile costituente titolo in forma esecutiva è irrilevante

*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

indicanti il TEGM; poi, della errata considerazione di controparte circa il computo, a tali fini, anche dell'interesse di mora, atteso che il TEGM rilevato dalla Banca d'Italia non tiene conto degli interessi di mora, trattasi di onere economico meramente eventuale riconducibile al futuro inadempimento, a differenza dell'interesse corrispettivo è funzionale non a remunerare il credito ma a persuadere all'adempimento; nonché della necessità di elevare il TEGM di 2,1 punti percentuali nell'ipotesi in cui si voglia considerare anche l'interesse di mora ai fini del rispetto del tasso soglia, e, nel caso di specie, tale più corretto parametro è osservato dal tasso di mora contrattuale; e ancora della impossibilità di cumulare gli interessi corrispettivi e moratori, la tesi contraria essendo priva di fondamento logico, matematico e giuridico; infine della carenza di dimostrazione della domanda di accertamento dell'usura soggettiva, tenuto conto, inoltre, che le pattuizioni erano raggiunte sulla base della situazione della società debitrice per come dalla stessa dichiarata (art. 1 contratto) e che la Banca concedeva successivamente la sospensione del mutuo e la rinegoziazione delle condizioni; 8) lecito è il sistema di ammortamento alla francese, atteso che la quota di interessi prevista in ciascuna rata è calcolata sul capitale residuo, pertanto non vi è ragione per sostenere che il metodo genera una duplicazione degli interessi; 9) in base all'art. 8 del mutuo e all'art. 1 della scrittura di rinegoziazione, in caso di inadempimento era prevista la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente risoluzione di diritto del contratto; 10) manca di specifica allegazione e prova la domanda di risarcimento del danno e infondata è l'eccezione di compensazione.

L'istanza di sospensione è stata rigettata con ordinanza del 28.02.2017.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.

In data 24.01.2020 si è celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni a cui ha presenziato la sola difesa dell'opposta, rassegnando conclusioni conformi a quelle spiegate nella comparsa di costituzione. Essa sola ha depositato gli scritti conclusionali, ribadendo quanto in atti (i termini ex art. 190 c.p.c. sono rimasti sospesi per effetto della previsione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 conv. con modif. in l. 27/2020).

2. E' agilmente superabile la doglianza formale inerente la validità del precetto, integrante opposizione agli atti esecutivi.

Mette conto evidenziare, in premessa, che il credito intimato nel precetto opposto trova fonte nel contratto di mutuo redatto per atto pubblico in data 19.10.2006, a rogito del notaio omissis, espressamente richiamante la disciplina del credito fondiario di cui agli artt. 38 ss. d.lgs. 385/1993. Con tale contratto la Banca concedeva in favore del debitore principale finanziamento per l'importo di euro 1.000.000,00, garantito da ipoteca sugli immobili della società siti in OMISSIS, nonché da fideiussione concessa contestualmente da omissis, legale rappresentante della società debitrice, fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00. Il contratto prevedeva la restituzione del finanziamento in 30 rate semestrali posticipate al 31.03 e al 30.09, la prima a scadere il 31.03.2007, ad un tasso di interesse nominale annuo del 5,450000%, per le successive ad un tasso variabile, determinato aumentando del saggio di 1,80 punti percentuali il tasso Euribor a 6 mesi, secondo il criterio del calcolo a 365 giorni effettivi, con arrotondamento allo 0,05 superiore, intendendosi per giorno di quotazione dell'Euribor il secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio maturazione interessi indicata in contratto; il tasso di mora era convenuto nella misura del TEGM trimestrale per operazioni similari aumentato del 48% ed arrotondato ai 5 centesimi inferiori (vedi contratto e relativi allegati, doc. 2 accluso alla citazione e doc. 2 accluso alla comparsa di risposta). Con lettera del 30.03.2010 era consentita la sospensione delle quote capitale, con proroga della scadenza fino al settembre 2022. Il medesimo rapporto era poi rinegoziato con l'atto del 5.01.2012 con riferimento ai tempi della restituzione e, in parte, al tasso d'interesse per le rate successive alla prima, essendosi convenuta la restituzione in 40 rate semestrali, a partire dal 31.03.2012, del debito residuo in linea capitale per euro 926.945,03, e previsto un pari TAEG

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

PRECETTO: la mancata menzione della spedizione dell'atto notarile costituente titolo in forma esecutiva è irrilevante

*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

del 5,450% per la prima rata e uno spread sull'Euribor del 2% quanto alle rate successive (all. 3 alla comparsa di costituzione).

Deve in primo luogo osservarsi che, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., salvo diversa disposizione legislativa, i titoli esecutivi stragiudiziali ricevuti da notaio devono recare la formula esecutiva onde esplicitare la funzione esecutiva (all'apposizione provvede il notaio ai sensi dell'articolo citato comma 3 e dell'art. 153, comma 2, disp. att. c.p.c.). La notificazione del titolo munito di formula esecutiva e del precetto deve precedere l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 479 c.p.c., se la legge non prevede altrimenti.

Tuttavia, in espressa deroga alla disposizione generale da ultimo richiamata, l'art. 41, comma 1, T.U.B. prevede che nell'espropriazione forzata fondata su mutuo fondiario è escluso l'obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo. Né la legge speciale prevede che il titolo fondiario vada trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c. (adempimento sostitutivo della spedizione del titolo in forma esecutiva e della notifica dello stesso previsto per titoli che, per la loro natura, non sono custoditi dall'autorità emanante, non potendosene rilasciare copia in forma esecutiva).

Risulta in calce al mutuo del 19.10.2006, fondante il precetto opposto, la formula esecutiva apposta dallo stesso notaio rogante in data 31.10.2016 (vedi copia del documento contrattuale depositata dalla Banca).

E la mancata menzione nel precetto della spedizione dell'atto notarile costituente titolo in forma esecutiva e della data di apposizione della formula esecutiva sullo stesso non ne inficia la validità, non risultando tale vizio tra quelli provocanti la nullità del precetto secondo la previsione di forma-contenuto del detto atto dettata dal comma 2 dell'art. 480 c.p.c..

3. L'opposizione all'esecuzione promossa si presenta infondata e va, pertanto, disattesa.

Nessuna contestazione è stata svolta dagli oppositori circa l'inottemperanza all'obbligazione di restituzione dei ratei ascritti loro dalla Banca (specificamente indicando in precetto l'inadempimento al pagamento delle rate a cominciare dalla tranches del 31.03.2013). Mentre prive di pregio risultano le censure elevate.

3.1. Va disattesa l'eccezione di usurarietà originaria del contratto.

Il tasso corrispettivo contrattuale, appena innanzi riportato, è inferiore alla soglia di usura vigente nel trimestre di stipulazione del mutuo per la categoria di operazione corrispondente (sia considerando l'aliquota dell'I.S.C. prevista per la prima rata nella misura del 5,604%, raffrontata al parametro dell'usura per mutui garantiti da ipoteca a tasso fisso e anche a quello per i mutui a tasso variabile, considerato che i due tassi medi, rispettivamente, di 5,71 e di 4,77, devono essere aumentati di 1/2 per determinare il limite dell'usura; sia raffrontando alle soglie appena menzionate il tasso variabile contrattuale per le rate successive alla prima e più puntualmente quantificato in comparsa di costituzione in 6,55%, senza smentita alcuna da parte degli oppositori).

Società debitrice e garante hanno opinato nel senso della necessità di computare, per la determinazione del tasso contrattuale effettivo, tutti i costi del credito, più specificamente evidenziando l'usura dei tassi praticati come conseguenza della sommatoria dell'interesse corrispettivo con il moratorio (di nessun altro costo non considerato si è fatta dettagliata menzione negli scritti degli oppositori).

Una siffatta tesi non trova tuttavia suffragio nel vigente quadro normativo, in termini essendosi pronunciata la prevalente giurisprudenza di merito (Tribunale Milano 8.03.2016 n.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

PRECETTO: la mancata menzione della spedizione dell'atto notarile costituente titolo in forma esecutiva è irrilevante

*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

3021; Trib. Foggia 7.07.2015; Trib. Roma 3.09.2014; Trib. Milano 22.05.2014; Trib. Verona 9.04.2014; Trib. Brescia 16.01.2014; Trib. Trani 25.01.2014; nonché diverse sentenze di questo stesso Tribunale).

In particolare, inconfutabile la differente funzione degli interessi corrispettivi (remunerazione del capitale mutuato) e degli interessi moratori (liquidazione forfettaria e presuntiva del danno causato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria), in base rispettivamente al disposto degli artt. 1282, comma 1, e 1224 c.c., ciò comporta, in via generale, che essi sono destinati ad operare l'uno in sostituzione dell'altro, in caso contrario ponendosi piuttosto un eventuale problema di anatocismo.

In tale ottica, l'art. 2 l. 108/1996, ai fini della determinazione del tasso di interesse, pur con una disposizione ampiamente inclusiva, stabilisce che debba tenersi conto di "commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse", comunque riferendosi ai costi del credito nella fase fisiologica del rapporto, non al risarcimento del danno da inadempimento; vi è più, l'art. 644 c.p. nel dare la definizione dell'usura, con rilevanza ordinamentale, non limitata cioè al sottosistema penale, fa espresso riferimento alla dazione o promessa di interessi o altri vantaggi usurari quale "corrispettivo di una prestazione di denaro", in tal modo, non potendo non attribuirsi un senso tecnico all'espressione utilizzata dal legislatore per enucleare la nozione, appunto anche civilistica, dell'usura, deve cogliersi l'espresso riferimento ai soli interessi corrispettivi.

D'altronde, anche a non condividere la ricostruzione interpretativa poc'anzi prospettata, ostacolo insuperabile, nell'attuale quadro normativo, alla rilevanza dei moratori, è la carenza di un parametro per la valutazione dell'usurarietà dell'interesse di mora (sia quale somma algebrica dell'interesse corrispettivo con il moratorio, sia considerato quest'ultimo autonomamente). Difatti deve muoversi ogni ulteriore considerazione dalla natura di norma penale in bianco dell'articolo 644 c.p.. Tale norma incriminatrice demanda la sua integrazione tecnica a provvedimenti amministrativi della Banca d'Italia, la quale procede all'individuazione del tasso soglia attraverso rilevazioni trimestrali del TEGM annuale praticato sul mercato creditizio. Dalle predette rilevazioni rimangono esclusi i tassi moratori (ciò convertendosi, a ben vedere, anche in un vantaggio per i mutuatari, in quanto l'inclusione dei tassi moratori nelle rilevazioni trimestrali determinerebbe un generale aumento del tasso medio praticato).

Né può attribuirsi rilievo, a tal fine, all'indagine solo conoscitiva eseguita nel 2002 e pubblicata unitamente al D.M. relativo al trimestre aprile/giugno 2003, con cui la Banca d'Italia, a fini appunto esclusivamente statistici, ha rilevato una maggiorazione media di 2,1 punti percentuali degli interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi. Essa inoltre non è stata più ripetuta, non potendo che esserne considerato, ad oggi, inattuale l'esito (come desumibile dal fatto che tale maggiorazione di 2,1 punti percentuali è stata riportata, nei medesimi termini e nella medesima misura, in tutti i successivi decreti ministeriali, fino all'attualità, ciò che rende ragione della deduzione in ordine all'assenza di ogni ulteriore indagine, sia pure conoscitiva, non potendosi credere che negli ultimi 18 anni sempre identica sia stata la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto all'interesse corrispettivo).

Neppure può rimettersi al giudice l'individuazione del detto parametro, ostandovi, a monte, il principio di riserva di legge posto in materia penale dall'art. 25, comma 2, Cost. e dall'art. 1 c.p.; a valle, il principio di tassatività e frammentarietà della legge penale. Sicché si presenta difficilmente condivisibile anche quell'orientamento giurisprudenziale che si sforza di calcolare la soglia dell'usura per i soli moratori, separatamente considerati (vedi Trib. di Lanciano 14.03.2016; Trib. Reggio Emilia 25.08.2015 n. 1158 che aumenta di 2,1% l'aliquota dei corrispettivi per stabilire i moratori medi e poi aumenta della metà o del quarto per avere la soglia).

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

PRECETTO: la mancata menzione della spedizione dell'atto notarile costituente titolo in forma esecutiva è irrilevante

*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

Ad ogni buon conto, vale evidenziare che nel caso di specie, anche utilizzando un tale parametro per valutare l'addotta usurarietà originaria della mora si perverrebbe ad esiti di rigetto della domanda elevata dagli opposenti, in quanto il tasso di mora contrattuale è pari, per come specificato nella comparsa di costituzione e in nessun modo contestato dagli opposenti, all'aliquota dell'8,50%, mentre il TEGM di periodo aumentato della metà e sommato al 2,1% è pari a 9,255% (nel dettaglio, 4,77 quale TEGM del mutuo ipotecario a tasso variabile nel quarto trimestre del 2006 + 2,385 pari alla 1/2 del predetto TEGM di periodo + 2,1 spread della mora).

Discende da quanto sopra che, nel caso sub iudice, non vi è stata alcuna violazione della Banca al divieto di imporre tassi usurari.

A ritenere destituita di fondamento la domanda di accertamento dell'usura originaria soggettiva, in tesi perpetrata dalla Banca, basta osservare la totale genericità che la connota, per la carenza di qualunque sforzo, negli scritti degli opposenti, di circostanziare i fatti costitutivi della pretesa, limitandosi alla enunciazione del tutto astratta dei presupposti per la sussistenza di un tale illecito.

3.2. Non si presentano meritevoli di accoglimento i rilievi inerenti l'indeterminatezza e la carenza di forma scritta dei tassi d'interesse (corrispettivi e moratori) previsti in contratto.

Va detto che i tassi d'interesse, innanzi sintetizzati (vedi paragrafo 2), risultano chiaramente indicati tanto in contratto quanto nel documento di sintesi ad esso accluso (vedi relativi documenti) e non sono stati introdotti in giudizio elementi che facciano ritenere l'erroneità del computo degli interessi o la diversità dei saggi applicati nei conteggi necessari all'elaborazione del piano di ammortamento né sono stati indicati dettagliatamente quali costi non contrattualizzati ed ulteriori rispetto alla misura pattuita dell'aliquota di interesse, sarebbero stati applicati al rapporto.

Non risulta, dunque, integrata l'ipotesi di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto di cui all'art. 1346 c.c..

Nè può ritenersi inficiato il negozio della nullità di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., ove si prescrive, a pena di invalidità (parziale), l'indicazione in contratto del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo o condizione.

E la completezza, nei documenti contrattuali, delle condizioni economiche, compresi gli indicatori di costo (ossia ISC/TAEG), conduce anche ad escludere violazioni della normativa sulla trasparenza bancaria. In ogni caso, l'inosservanza delle disposizioni recanti obblighi informativi non genererebbe nullità del contratto. Difatti, l'ISC/TAEG non configurano un elemento essenziale del contratto di mutuo, ma soltanto indicatori sintetici del costo complessivo del finanziamento, a fini di pubblicità e trasparenza verso la clientela (in termini Trib. Terni 15.02.2018; Trib. Bologna 29.09.2017 e 9.01.2018; Trib. Salerno 31.01.2017 e 5.06.2017; Trib. Mantova 2.05.2017 e 20.12.2017; Trib. Bergamo 25.07.2017, 9.09.2017 e 5.12.2017; Trib. Livorno 19.07.2017; Trib. Chieti 23.04.2015; Trib. Agrigento 10.12.2015; Trib. Tivoli 19.07.2016; Trib. Benevento 21.10.2015; Trib. Torre Annunziata 18.02.2016; a fronte di un orientamento minoritario, non condivisibile, che conclude per la nullità del contratto nel caso in disamina facendo applicazione del comma 8 dell'art. 117 Tub). La mancanza o non corretta menzione di tali indicatori in contratto è sanzionata con la nullità soltanto dall'art. 125 bis, comma sesto, d.lgs. 205/2006, operante tuttavia per la sola clientela consumatrice e dal cui ambito sono espressamente esclusi, invece, quanto ai contratti conclusi anteriormente al 1°.07.2016, tra gli altri, i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobile (regime di cui agli artt. 121 e 122 T.U.B., modificato per i contratti successivi al luglio 2016 per effetto della riforma dell'art. 122 T.U.B. operata dal d.lgs. 72/2016).

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

3.3. Inaccoglibili le doglianze in ordine all'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, censuranti in modo astratto l'asserito maggior costo del prestito derivante dall'anatocismo generato dalla restituzione del finanziamento con rate calcolate secondo siffatto piano.

Esso consiste in rate di ammortamento costanti, composte di una quota interessi decrescente e di una quota capitale crescente via via che si susseguono le rate fino all'estinzione del prestito. E' sufficiente al riguardo richiamare il pacifico e condivisibile orientamento espresso in plurime pronunce di merito per cui "L'anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., si determina soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, costituendo in tal modo la base di calcolo produttiva di interessi. Per contro, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante, vale a dire l'ammortamento "alla francese", non comporta violazione dell'art. 1283 c.c., giacchè gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso" (Trib. Belluno, 30.01.2020 n. 20; Trib. Pisa, 30.01.2020 n. 112; Trib. Lucca, 7.11.2019, n. 1566; C.d.A. Brescia, sez. I, 6.11.2019, n. 1597 per cui "Il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè alla "francese") non importa né indeterminatezza del tasso, né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente").

3.4. Circa l'irripetibilità del capitale stante la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine deve osservarsi quanto segue.

Ai sensi dell'art. 8 del contratto del 19.10.2006 l'inadempimento del mutuatario alle obbligazioni assunte con riferimento ai ratei per la restituzione del mutuo darà facoltà alla banca di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto e/o di dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c..

Non è stata versata in atti dalla Banca la comunicazione di risoluzione del contratto e di decadenza dal beneficio della dilazione nella restituzione del mutuo che, si legge nel precetto, era inoltrata alla società mutuataria il 16.03.2016.

Non vi è dubbio, tuttavia, che la Banca possa aver manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa con la stessa notifica del precetto opposto, con il conseguente prodursi dell'effetto risolutivo del rapporto contrattuale e il diritto della Banca a recuperare il capitale erogato, oltre agli interessi corrispettivi e di mora maturati sull'insoluto fino alla detta decadenza e l'indennizzo da risoluzione di cui allo stesso art. 8 del contratto, primo capoverso.

4. Di nessun pregio i rilievi critici inerenti la fideiussione.

Si presenta rilevante qualificare la garanzia personale concessa da FIDEIUSSORE nel medesimo contratto di mutuo fondiario del 29.10.2006 (vedi art. 7, lett. B).

Non può che muoversi ogni considerazione al riguardo dalla nota pronuncia n. 3947/2010, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno tracciato la differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, chiarendo gli indici rivelatori della natura del contratto di garanzia nell'uno o nell'altro senso.

In particolare, si legge nella pronuncia, "il contratto autonomo di garanzia (cd. *Garantievertrag*), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di



*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

*tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un «vicario» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. (Fattispecie in tema di polizza fideiussoria a garanzia del committente di un appalto di opera pubblica)” e che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale”.*

A seguito della pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di cassazione è tornata sul tema, affermando che: *“In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l’assenza dell’accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell’accordo (nella specie, in presenza di una clausola che fissava al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l’effettiva opposizione delle eccezioni, e, al contempo, escludeva la possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso)”* (Cass. n. 12152/2016); nonché che *“Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l’esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell’obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l’onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l’onere del preavviso”* (Cass. n. 16213/2015); e anche che *“In tema di contratto autonomo di garanzia elemento caratterizzante, rispetto alla fideiussione, è l’assenza dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, secondo una relazione di autonomia che le parti debbono aver posto allorché risulti esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola di cui all’art.1945 cod. civ., compresa l’estinzione del rapporto. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha negato la decisività, quanto al predetto contratto, dell’impiego di formule come “a semplice richiesta” o “a prima richiesta del creditore”, essendo sufficiente, per l’indipendenza dell’obbligazione di garanzia dall’obbligazione principale, la previsione in una polizza cauzionale, da un lato, dell’obbligo da parte della società assicuratrice di pagare entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e per l’importo dal medesimo determinato in modo unilaterale sulla base della contabilità dell’appalto e, dall’altro, del previo avviso al debitore senza però che questi potesse vincolare il pagamento al proprio consenso né eccepire alcunché riguardo all’appalto)”* (Cass. 14621/2009 e cass. 903/2008).

*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

Nel caso di specie, le clausole del contratto di mutuo relative alla garanzia personale del Bruni prevedono letteralmente che il pagamento deve avvenire “a prima richiesta”, “con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva”; che “la fideiussione rimarrà ferma e valida anche nell’eventualità in cui le somme incassate dalla banca in pagamento delle obbligazioni garantite dovessero essere restituite a seguito di revoca, nullità o annullamento dei pagamenti stessi”; “la fideiussione avrà piena efficacia anche nell’ipotesi di invalidità dell’obbligazione principale (art. 1939 c.c.) e di impossibilità della surrogazione del fideiussore nei confronti della Banca per fatto del creditore (art. 1955 c.c.)”; “il fideiussore riconosce altresì alla Banca la facoltà di accordare alla Parte Mutuataria dilazione di pagamento di qualsiasi forma, dandone semplice preventiva comunicazione scritta ai garanti e ciò anche ove la surrogazione del fideiussore nei diritti e privilegi del creditore fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile”; “la fideiussione resterà inoltre in vita sino alla completa estinzione di ogni debito della Parte Mutuataria comunque dipendente dal finanziamento, senza che la Banca sia tenuta ad escutere la Parte Mutuataria in via giudiziale o stragiudiziale, anche dopo la scadenza delle sue obbligazioni, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c.”.

Le clausole contrattuali menzionate, lette alla luce della giurisprudenza di cui innanzi, inducono ad inquadrare la stipulazione in disamina in termini di contratto autonomo di garanzia.

Ne discende, sotto il profilo funzionale, che il creditore-beneficiario ha il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all’effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale, e senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista; con la precisazione che il regime “autonomo” trova un limite quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002), il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008), la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009), sia proponibile la cd. *exceptio doli generalis seu presentis*, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa (Cass. n. 10864/1999; n. 917/1999; n. 5997/2006).

Ciò premesso, va subito esclusa la spendibilità da parte del garante autonomo le censure di nullità del contratto fonte dell’obbligazione principale per indeterminatezza dell’oggetto e violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.

Mentre, pur avendo il garante legittimamente opposto alla Banca creditrice l’usurarietà oggettiva e soggettiva del contratto di mutuo, siffatti rilievi sono destituiti di fondamento per le motivazioni già esposte innanzi.

Sperimentabili anche le censure inerenti la garanzia. Ma di nessun pregio si presenta la invocata inoperatività della stessa in forza degli artt. 1956 e 1957 c.c..

Non può che evidenziarsi, anche sotto tale profilo, la genericità degli assunti degli oppositori, non assistiti da alcuna specificazione in ordine alla sussistenza dei presupposti delle dette norme.

Vi è più, in ordine all’art. 1956 deve rilevarsi che non risulta in atti di obbligazioni future, rispetto a quella di restituzione dei ratei del mutuo e alla, contestualmente assunta, garanzia personale, della cui concessione il garante possa dolersi in mancanza di sua autorizzazione

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

PRECETTO: la mancata menzione della spedizione dell’atto notarile costituente titolo in forma esecutiva è irrilevante

*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

all'accrescimento dell'esposizione del debitore principale; in assenza, inoltre, di riferimenti circostanziati e prove della consapevolezza della Banca circa il peggioramento delle condizioni finanziarie e patrimoniali del debitore. Se poi si sia voluto lamentare della ulteriore dilazione concessa nella vicenda sub iudice con la sospensione del mutuo, prima, e con la rinegoziazione del piano di ammortamento, poi, non può non rilevarsi che il contratto contemplava un espresso assenso a nuove dilazioni (vedi art. 7, lett. B, capoverso quarto).

Quanto al termine di decadenza dalla escussione della garanzia posto dall'art. 1957 c.c., è sufficiente rilevare che esso è espressamente derogato da una specifica previsione contrattuale (vedi art. 7, lett. B, capoverso quinto).

Merita dare conto che la omessa specifica sottoscrizione di tali clausole nel rogito del 19.10.2006 non ne comporta l'invalidità, non applicandosi al contratto redatto da notaio la disciplina delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. (ha affermato al riguardo la giurisprudenza, negli arresti Cass. 17289/2004, Cass. 4188/1998, Cass. Sez. Un. 193/1992, Cass. 4031/1974, Cass. 1144/1967, che non vi è predisposizione unilaterale quando venga concluso un contratto per atto pubblico, poiché, in tal caso, il testo dell'accordo, alla presenza di un notaio, viene letto ed approvato in tutte le sue parti; concordemente si è espressa autorevole dottrina).

Deve infine osservarsi che l'ampliamento del novero delle garanzie a beneficio della Banca, per il recupero della stessa somma mutuata e degli accessori connessi al finanziamento, mediante la previsione di una garanzia personale a prima richiesta e senza eccezioni, oltre a quella reale, non solo è sorretta da una finalità lecita e meritevole nell'ordinamento, ma declina il senso stesso dell'operazione negoziale di garanzia posta in essere, rappresentando cioè il negozio voluto dalle parti siglando il patto di garanzia personale risultante dal mutuo. Non si vede, dunque, come possa ravvisarsi in ciò un atto simulato, per definizione solo apparentemente posto in essere e invero non voluto dai contraenti.

Né vi sono elementi per ritenere che la garanzia personale costituita possa integrare abusivo esercizio di un diritto della Banca o sfruttamento illecito di una posizione contrattuale dominante (trattandosi, è opportuno rilevarlo, di rapporto tra un Istituto di credito e un altro operatore economico qualificato quale è una società di capitali).

5. Va disattesa per la sua genericità la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che si è assunto patito dal debitore principale per i pagamenti illeciti effettuati in favore della Banca.

Come detto laconica è stata l'allegazione circa il comportamento illecito che si è sostenuto essere stato perpetrato dalla Banca e, comunque, un tale contegno è rimasto sprovvisto di qualunque sostegno probatorio; né deduzioni specifiche e riscontri dimostrativi hanno corroborato l'esistenza e la quantificazione del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale che ne sarebbe derivato.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014, applicando la decurtazione della metà in considerazione tanto del contrasto giurisprudenziale in atto sulla rilevanza dei moratori ai fini della valutazione dell'usurarietà dei contratti di finanziamento quanto del mancato espletamento di istruttoria in senso stretto.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione promossa;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, n. 430 del 30 giugno 2020*

- condanna DEBITORE PRINCIPALE E EFIDEIUSSORE, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Banca delle spese di lite, che liquida in 13,900,00, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.

Frosinone, 25 giugno 2020

IL GIUDICE  
dott.ssa Roberta Bisogno

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS